GIUSTIZIA COMPLEMENTARE ALLA GIURISDIZIONE E MEDIAZIONE FAMILIARE: UN'ANALISI COMPARATIVA TRA ITALIA E SPAGNA

COMPLEMENTARY JUSTICE TO JURISDICTION AND FAMILY MEDIATION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ITALIAN AND SPANISH LEGAL SYSTEMS

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 20, febrero 2024, ISSN: 2386-4567, pp. 346-365



ARTÍCULO RECIBIDO: 25 de octubre de 2023 ARTÍCULO APROBADO: 12 de enero de 2024

RESUMEN: Lo scritto analizza la mediazione familiare in chiave comparatistica, focalizzandosi sul diritto spagnolo ed evidenziando come questo strumento di giustizia complementare alla giurisdizione possa rappresentare, per la famiglia in crisi, un'opportunità per ripensare e ricostruire la relazione all'indomani del suo scioglimento. A tal fine è necessario che le parti in conflitto siano messe a conoscenza dei benefici e vantaggi della mediazione familiare: la sessione informativa sulla mediazione gioca dunque un ruolo essenziale per la diffusione e l'utilizzo di questo strumento.

PALABRAS CLAVE: Autonomia privata; mediazione familiare; giustizia consensuale.

ABSTRACT: The article analyses family mediation from a comparative perspective, focusing on Spanish law. This complementary instrument to jurisdiction can prove to be an opportunity for families in crisis to rethink and rebuild their relationship in the aftermath of its dissolution. To this end, it is necessary for the conflicting parties to be made aware of the benefits and advantages of family mediation: the information session on family mediation delegated by the judge thus plays an essential role in the functioning of this ADR mechanism.

KEY WORDS: Private autonomy; family mediation; consensual justice.

SUMARIO.- I. LA GESTIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI: DALLA LOGICA ANTAGONISTICA DEL PROCESSO ALLA COSTRUZIONE CONSENSUALE DI UN ACCORDO.- II. LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN ITALIA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO.- III. SULL'INVITO A MEDIARE DISPOSTO DAL GIUDICE. RIFLESSIONI SULLA SESSIONE INFORMATIVA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SPAGNOLA.- IV. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA CONSENSUALE.

I. LA GESTIONE DEI CONFLITTI FAMILIARI: DALLA LOGICA ANTAGONISTICA DEL PROCESSO ALLA COSTRUZIONE CONSENSUALE DI UN ACCORDO.

Il diritto di famiglia, nell'attuale fase evolutiva, è connotato da una sempre più marcata privatizzazione¹: le molteplici e mutevoli relazioni di coppia, grazie al progressivo riconoscimento del ruolo dell'autonomia privata, si liberalizzano non solo nelle modalità di costituzione e nel contenuto del rapporto, ma altresì nelle modalità di scioglimento². Si assiste, da un lato, a un affievolimento delle regole processuali³, dall'altro alla tendenza a risolvere la controversia attraverso strumenti non avversariali, lontani, cioè, dalla logica antagonistica del processo⁴.

V. le riflessioni di Amagliani, R.: "Appunti su autonomia privata e diritto di famiglia: nuove frontiere della negozialità", Contr., 2014, p. 582 ss.; Santoro Passarelli, F.: "L'autonomia privata nel diritto di famiglia", Dir. giur., 1945, p. 3 ss. Come osservato da Sesta, M.: "Famiglia e figli in Europa: nuovi paradigmi", Fam. e dir., 2019. p. 1049 ss., ivi in particolare p. 1052, il "punto di avvio di una inarrestabile evoluzione del diritto di famiglia" e rappresentato dal divorzio, istituto introdotto in Italia con legge 1º dicembre 1970, n. 898 sulla "disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". Per un affresco delle principali trasformazioni del diritto di famiglia, in Italia e oltralpe, cfr. ex multis Sesta, M.: "Mezzo secolo di riforme (1970-2020)", Fam. e dir., 2021, p. 17 ss.; Paradiso, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", Riv. dir. civ., 2016, p. 1306 ss.; Busnelli, F.D., Vitucci, M.C., "Frantumi europei di famiglia", Riv. dir. civ., 2013, p. 767 ss.; Nicolussi, A.: "La famiglia: una concezione neo-istituzionale", Europa e dir. priv., 2012, p. 182 ss.; Busnelli, V.: "La famiglia e l'arcipelago familiare", Riv. dir. civ., 2002, p. 520 ss.; Mengoni, L.: "La famiglia in una società complessa", Iustitia, 1990, p. 3 ss. Anche in Spagna, come evidenziato da Algaba Ros, S.: "El acuerdo de mediación familiar: su singularidad", InDret, 2017, p. 4 ss., la spinta verso la privatizzazione del diritto di famiglia iniziò a seguito della riforma del 1981, con l'introduzione nell'ordinamento giuridico spagnolo della separazione e del divorzio consensuale.

² È il caso di segnalare ancora Paradiso, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", cit., ivi in particolare p. 1307.

³ Sul punto, relativamente alla disciplina italiana, si vedano le novità sul c.d. divorzio breve introdotte dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, recante "Disposizioni in materia di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione trai coniugi". Si rinvia per puntuali riflessioni a Ferrando, G.: "Il divorzio breve: un'importante novità nel solco della tradizione", Corr. giur., 2015, p. 1041 ss. In Spagna il divorzio breve si introdusse ben prima, con Ley 15/2005, de 8 de julio, "por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio", attribuendo maggior libertà ai coniugi attraverso la riduzione dei tempi e la soppressione dei motivi per chiedere la separazione e il divorzio. Per ulteriori riflessioni v. Sanciñena Asurmendi, M.C.: "La privatizzazione del diritto di famiglia in Spagna", Familia, 2017, p. 547 ss., nonché Rodriguez Llamas S.: La mediación familiar en España. Fundamento, concepto y modelos jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, ivi in particolare pp. 141-142.

⁴ Ad esempio, attraverso il noto strumento della negoziazione assistita introdotto con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modifiche in l. 10 novembre 2014, n. 162. In particolare, il d.l. n. 162/2014 regolamenta, tra le modalità di "degiurisdizionalizzazione", anche le figure

Giorgia Chiaramonte

Questo indirizzo, in Italia, è stato seguito dalla I. n. 206/2021, meglio nota come la legge della riforma Cartabia⁵. Tra i suoi obiettivi, oltre a riformare integralmente la disciplina processuale in materia di persone, minorenni e famiglie, istituendo un procedimento unitario⁶, spicca la promozione di una gestione consensuale del conflitto, restituendo alle parti un ruolo più penetrante nella risoluzione della lite e valorizzandone l'autonomia sotto l'egida dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità.

In questo contesto, la riforma Cartabia pone in peculiare rilievo la mediazione familiare, intesa come strumento coesistenziale al processo: la mediazione accompagna la giurisdizione e l'accordo che ne è frutto s'innesta nel processo arricchendo la decisione del giudice⁷. In particolare, la mediazione è un percorso

della convenzione di negoziazione assistita familiare (ex art. 6) e dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile (ex art. 12). Sul tema specifico, ex multis, cfr. ROMEO, F.: "La negoziazione assistita familiare riformata: le novità in vigore dal 22 giugno 2022", Nuove leggi civ. comm., 2023, p. 1303 ss.; lp.: "Crisi familiare e negoziazione assistita. La funzione sociale dell'avvocato oltre la giurisdizione", Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, p. 76 ss.; LOMBARDI, R.: "La negoziazione assistita", in C. CECCHELLA (a cura di): La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie - Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Giappichelli, Torino, 2023, p. 323 ss.; Bove, M.: "Vie stragiudiziali per separazione e divorzio", Riv. dir. proc., 2017, p. 910 ss.; DANOVI, F.: "Vie alternative per la risoluzione delle controversie di famiglia e nuove frontiere di tutela dei diritti", Il giusto proc. civ., 2016, p. 1031 ss.; Bugetti, M. N.: "Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al sindaco", Corr. giur., 2015, p. 515 ss.; D'Alessandro, E.: "La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio", in Giur. it., 2015, p. 1287 ss. Per quel che concerne la disciplina spagnola in tema di dissoluzione del vincolo coniugale, occorre menzionare la riforma degli artt. 82 e 87 del Código Civil, avvenuta con la Ley 15/2015, de 2 de julio, "de la jurisdicción voluntaria", sulla quale cfr. Núñez Iglesias, A.: "Apuntes sobre el divorcio ante notario y su naturaleza", Revista de Derecho Civil, 2015, p. 153 ss.; Carrión Vidal, A.: "Divorcio y separación en el código civil tras la reforma por ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria", Actualidad jurídica iberoamericana, 2015, p. 395 ss.; Pérez Cebadera, M. A.: "La jurisdicción voluntaria: tramitación de matrimonios y divorcio ante notarios", Revista de derecho procesal civil y mercantil, 2015, p. 116 ss. In particolare, negli artt. 82 e 87 del Código Civil, si prevede che i coniugi, in assenza di figli minori non emancipati o con limitata capacità di agire, qualora siano trascorsi almeno tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, possano separarsi o divorziare davanti al notaio o davanti al Letrado de la Administración

- 5 L. 26 novembre 2021, n. 206 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" e del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione. Cfr. la Relazione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, Prof. Francesco Paolo Luiso, rassegnata alla Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, il 24 maggio 2021, p. 20, ove chiarisce che "intervenire sulla complementarietà e la coesistenza delle due vie, giudiziale e stragiudiziale, significa ampliare la risposta di giustizia a beneficio degli interessati e della società intera".
- 6 Cfr., ex multis, C. CECCHELLA (a cura di): La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., passim; lb.: "Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie", Riv. dir. proc., 2023, p. 1090 ss.; Graziosi, A.: "Luci e ombre del nuovo processo di famiglia", Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, p. 425 ss.; Lupoi, A.: "Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice", Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, p. 447 ss.; Danovi, F.: "Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile", Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, p. 467 ss.; Ib.: "Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare", Fam. e dir., 2023, p. 907 ss.; Dogliotti, M.: "Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie tra certezze ed incertezze", Fam. e dir., 2023, p. 921 ss.; FIGONE, A.: "Il giudizio di primo grado", Fam. e dir., 2023, p. 945 ss.; TROIANO, S.: "La Riforma "Cartabia": osservazioni di un civilista", Fam. e dir., 2023, p. 932 ss.
- 7 La Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ivi in particolare p. 57, chiarisce che la mediazione familiare "non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificamente giuridico-formale".

di dialogo strutturato in forma flessibile, che mira, attraverso l'aiuto di un professionista imparziale, alla rigenerazione dei vincoli familiari dopo la rottura di una relazione affettiva⁸. La logica sottesa alla mediazione, dunque, non è quella di ripristinare lo status quo ante la crisi familiare bensì di trasformarla: la famiglia, prima unita e poi disgregata, viene ricomposta in un nuovo assetto. Il percorso mediativo si rivela particolarmente prezioso soprattutto nei casi in cui siano presenti figli, poiché ricostruendo il dialogo tra i coniugi è possibile preservare l'indissolubilità della relazione genitore-figlio.

Per il corretto funzionamento di questo strumento è imprescindibile che le parti si trovino in una situazione di parità. Infatti, le opportunità e i vantaggi offerti dal percorso di mediazione familiare - in particolare, l'autonomia (ri)consegnata alle parti - rischiano di tramutarsi in nocumento nei casi di violenza domestica, perpetrando o addirittura esacerbando la situazione di subordinazione di una parte rispetto all'altra⁹. Per questi motivi l'art. 48 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), contiene un espresso divieto al ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa della controversia in caso di violenza domestica¹⁰. Infatti, le situazioni patologiche di abusi familiari e violenza devono necessariamente essere prevenute attraverso una rivoluzione culturale e contrastate con un intervento fermo, forte e veloce dell'autorità statale. Per tali ragioni, è essenziale che gli operatori del diritto ricevano una formazione

⁸ Sulla mediazione familiare, v. già Rescigno, P.: "Interessi e conflitti nella famiglia: l'istituto della "mediazione familiare"", Giur. it., 1995, 73 ss., che per l'appunto collocava la mediazione familiare nel solco della privatizzazione del diritto di famiglia. Cfr., ex multis, Di Gregorio, V.: "La mediazione familiare nel diritto di famiglia riformato", Politica del diritto, 2017, p. 603 ss.; Verdera Izquierdo, B.: "La importancia de la mediación en el derecho de familia actual. En especial en las crisis de pareja con presencia de menore", Actualidad Juridica Iberoamericana, 2022, p. 1710 ss.;. GARCÍA VILLALUENGA, L.: Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de familia, Reus, Madrid, 2006.

⁹ Sul punto, v. Murphy, J. C., Rubinson, R.: "Domestic Violence and Mediation: Responding to the Challenges of Crafting Effective Screens", Family Law Quarterly, 2005, p. 53 ss.

¹⁰ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011. Il legislatore italiano ha dato attuazione al divieto posto dall'art. 48 della Convenzione inserendo gli artt. 473 bis.42 e 473 bis.43 c.p.c., che precludono la possibilità di svolgere la mediazione familiare in caso di violenza. Sul tema, cfr. Albiero, G.: "I fatti di violenza e il processo", in C. CECCHELLA (a cura di): La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, cit., p. 301 ss.; IRTI, C.: "Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile", Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, p. 225 ss.; ID.: "L'esclusione della mediazione", Nuove leggi civ. comm., 2023, p. 1278 ss.; CORDIANO, A.: "Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia", Dir. fam. pers., 2023, p. 649 ss. Il legislatore spagnolo ha dettato un'ampia legislazione volta alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e di violenza domestica: un ruolo pioneristico è stato svolto dalla Ley Orgánica n. 1/2004 de 28 de diciembre, "de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género", su cui cfr. LLORIA GARCÍA, P.: "La violencia familiar y de género, a cura di J. R. De Verda y Beamonte: Las crisis familiares. Tratado Prático interdisciplinar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 643 ss. In particolare, l'art. 44 della Ley n. 1/2004 ha espressamente vietato di intraprendere un percorso di mediazione nei casi di violenza di genere. Sul punto, cfr., CASAS VILA, G.: "Violences de genre et médiation en Espagne: entre l'interdiction légale et l'incertitude des professionnelles", SociologieS, 2016, consultabile in www.journals.openedition.org/sociologies. Il divieto di esperire la mediazione familiare nei casi di violenza di genere è stato previsto anche in diverse leggi delle Comunità Autonome spagnole.

specifica sul contrasto alla violenza, per essere in grado di riconoscerla e poterla affrontare adeguatamente¹¹.

Ma al di là di queste fattispecie - ancora oggi purtroppo endemiche nel nostro tessuto sociale -, nei casi in cui il conflitto che segue lo scioglimento della relazione familiare sia "fisiologico", è indubbio che il carattere concordato della soluzione della crisi familiare risponde a una miglior tutela degli interessi dei soggetti coinvolti, coniugi - o partners - e figli¹². Infatti, il percorso mediativo svolto con l'aiuto di un mediatore, ricostruendo il dialogo tra le parti, permette di ripensare e adeguare i rapporti familiari al mutato contesto relazionale.

Considerazioni analoghe valgono per la mediación familiar del diritto spagnolo, laddove si è constatato che la risposta giudiziale non è sempre la più adeguata ai conflitti familiari. Invece, "La mediación como fórmula complementaria a la vía judicial se erige en instrumento alternativo al servicio de las familias en crisis, con la finalidad de que sean ellas mismas capaces de solucionar sus propios problemas. Pero más allá de ello, los verdaderos beneficios de la mediación familiar se alcanzarán si las partes logran entrablar una nueva forma de diálogo y de relación"¹³.

II. LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN ITALIA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO.

Ciò premesso, non si può fare a meno di rilevare che a livello legislativo, il riconoscimento dell'importanza e delle opportunità che la mediazione familiare può offrire è avvenuto solo in tempi recentil⁴.

In particolare, nell'ordinamento giuridico italiano questo strumento ha subìto un "travagliato percorso di legittimazione" ¹⁵. Sebbene i primi cenni legislativi

II V. IRTI, C.: "L'esclusione della mediazione", cit., in particolare p. 1284. L'art. 12 quater delle disp. att. c.p.c. italiano, introdotto a seguito della riforma Cartabia, prevede che i mediatori familiari debbano essere forniti di adeguata formazione e di specifica competenza in materia di violenza domestica e di genere.

¹² Si segnala in particolare Quadri, E.: "Disciplina della crisi familiare: esperienze e prospettive", Fam. e dir., 2009, p. 1059 ss., ivi in particolare p. 1061. Cfr., inoltre, Ferraris, F.: "La mediazione familiare delegata: iussu o auspiciu iudicis?", Fam. e dir., 2020, p. 817 ss., ivi in particolare p. 822, il quale chiarisce che "la mediazione familiare ha la più ampia ambizione di intervenire in primis sui rapporti di coppia e che - per quanto l'ordinamento anteponga l'interesse dei figli a quello dei genitori - solo il ripristino di questi ultimi sarà destinato a produrre, a sua volta, benefici "a cascata" su tutto ciò che da questi scaturisce". V. anche Nicolussi, A.: "La nuova disciplina giuridica della mediazione familiare", Fam. e dir., 2023, p. 1016 ss., ivi in particolare p. 1017; lo.: "La mediazione familiare", Nuove leggi civ. comm., 2023, p. 1354 ss.

¹³ Sul punto, v. le riflessioni di Rodriguez Llamas, S.: La mediación familiar en España, cit., ivi in particolare pp.

¹⁴ Cfr. le considerazioni di Di Gregorio, V.: "La mediazione familiare nel diritto di famiglia riformato", cit., ivi in particolare p. 608.

¹⁵ Espressamente in tal senso Noviello, D.: "La mediazione familiare indotta dal giudice", in C. CECCHELLA (a cura di): La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, cit., p. 77 ss. Sulle tappe legislative che hanno plasmato la mediazione familiare, è il caso di segnalare, ex multis, BALLARANI, G.: "La mediazione familiare alla luce dei valori della Costituzione italiana e delle norme del

risalgano alla fine degli anni Novanta, la mediazione familiare era concepita non come uno strumento di giustizia complementare alla giurisdizione, bensì come un "percorso di sostegno e di accompagnamento nella gestione di conflitti emotivi e personali"¹⁶. Solo con la l. n. 54/2006 è stata introdotta la prima disciplina normativa - rectius: il primo tentativo di attuazione di una regolamentazione organica¹⁷ - sulla mediazione familiare, prevedendosi che il giudice potesse rinviare l'adozione dei provvedimenti riguardo ai figli per consentire che i coniugi intraprendessero una mediazione¹⁸. Tutti i tentativi successivamente intrapresi per cercare di dettare una disciplina organica sulla mediazione familiare sono falliti, al punto che in dottrina è stato sottolineato come ci si trovasse "a un punto d'impasse" superatosi solo con la riforma Cartabia. Invero, è con la l. 206/2021 e il d.lgs. di attuazione che la mediazione familiare trova oggi valorizzazione all'interno del Codice di procedura civile²⁰. L'angolo visuale assunto dalla riforma è quello di formare una diversa cultura della crisi familiare "non più fondata sul conflitto ma sulla composizione degli interessi [...] nell'ottica di creare un nuovo assetto di relazioni all'esito della fine della relazione personale"21.

La riforma Cartabia ha dunque posto particolare enfasi sulla mediazione endo-processuale, intesa come percorso che, pur essendo altro rispetto alla giurisdizione, nasce all'interno di un processo già avviato e sfocia in un accordo che produce effetti nell'ambito del processo, configurandosi dunque come "uno

diritto europeo", Giust. civ., 2012, p. 495 ss.; IMPAGNATELLO, G.: "La mediazione familiare nel tempo della "mediazione finalizzata alla conciliazione" civile e commerciale", Fam. e dir., 2011, p. 525 ss.

¹⁶ Come chiarito da Noviello, D.: "La mediazione familiare indotta dal giudice", cit., p. 105, ivi in particolare nota 7. Il primo riferimento alla mediazione familiare lo si rinviene nella 1. 28 agosto 1997, n. 285, rubricata "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". Successivamente, occorre citare anche la 1. 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" nonché il d.p.r. 13 giugno 2000, pubblicato in G.U. il 21 agosto 2000, n. 194. In tutti i casi, si tratta in ogni caso di semplici accenni legislativi che non contengono né una definizione né tantomeno una disciplina della mediazione familiare.

¹⁷ Si esprime in termini analoghi Mazzamuto, P.: "Introduzione: la mediazione familiare quale garanzia di effettività del diritto del minore alla bigenitorialità", in lo. (a cura di): Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell'affidamento condiviso. Atti del Convegno Nazionale 31 ottobre 2018 - Università degli Studi di Palermo Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giappichelli, Torino, 2019, p. 1 ss., ivi in particolare p. 2.

¹⁸ L. 8 febbraio 2006, n. 54, recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". L'art. 1 l. n. 54/2006 ha inserito nel Codice civile l'art. 155 sexies, successivamente, abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ma integralmente riprodotto nell'art. 337 octies c.c.

¹⁹ Così espressamente Impagnatello, G.: "La mediazione familiare nel tempo della "mediazione finalizzata alla conciliazione" civile e commerciale", cit., ivi in particolare p. 526.

²⁰ Sulla mediazione familiare alla luce della riforma del processo civile, cfr. C. Vendramini (a cura di): La Mediazione familiare nella Riforma Cartabia: comporre i conflitti e ritessere le relazioni, Ipsoa, 2022, passim; D'Adamo, D.: "La riforma della mediazione familiare", Fam. dir., 2022, p. 390 ss., Nicolussi, A.: "La mediazione familiare", cit., p. 1354 ss.; lo.: "La nuova disciplina giuridica della mediazione familiare, cit., p. 1016 ss.; Noviello, D.: "La mediazione familiare indotta dal giudice", cit., p. 77 ss.; Perago, C., Albanese, A.: "Finalità e caratteristiche della mediazione familiare "riformata"", www.judicium.it, 2023; De Cristofaro, G.: "Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari", Nuove leggi civ. comm., 2022, p. 1407 ss.

²¹ Cfr. la Relazione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, cit., in particolare p. 120.

strumento informale di regolazione del conflitto "integrativo" delle controversie familiari"²². L'art. 473 bis.14, co. 4, c.p.c. sancisce il dovere del giudice di informare le parti, nel decreto di fissazione della prima udienza, della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Invece, l'art. 437 bis.10, co. 1, c.p.c., attribuisce al giudice un potere officioso: il giudice, in qualsiasi momento, può rinnovare l'invito alle parti a intraprendere il percorso di mediazione familiare²³ e può invitarle a rivolgersi a un mediatore per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso²⁴. Le parti, dunque, potranno rivolgersi direttamente a un professionista esperto per ottenere un'informativa gratuita sul percorso di mediazione familiare: sul punto, l'art. 6, co. 10, del Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare (il d.m. n. 151/2023) regola dettagliatamente il contenuto delle informazioni che devono essere fornite alle parti in pendenza di una procedura giudiziaria²⁵. Inoltre, l'art. 473 bis.10, co. 2, c.p.c. prevede che, nell'eventualità in cui le parti intraprendano la procedura di mediazione, il giudice possa, previo il loro consenso, posticipare l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.²⁶. Dalle disposizioni normative richiamate emerge l'intenzione del legislatore italiano di elaborare il nuovo rito unico di famiglia come un procedimento in cui, in qualsiasi momento, le parti hanno l'opportunità di allontanarsi dalla logica antagonista della via giurisdizionale e di ricostruire pacificamente e in autonomia i rapporti relazionali a seguito della

²² Sul punto, v. le riflessioni di IRTI, C., "Gestione condivisa della crisi familiare: dalla mediazione familiare alla negoziazione assistita", Dir. fam. pers., 2016, p. 665 ss., ivi in particolare p. 668, nonché di D'Adamo, D.: La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coessenziali delle controversie, Giappichelli, Torino, 2023, p. 116.

²³ Definisce l'invito a rivolgersi al mediatore un "potere officioso" del giudice Ficcarelli, B.: "I poteri del giudice", in C. Cecchella (a cura di): La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, cit., p. 107 ss., ivi in particolare p. 128. Sull'invito del giudice, cfr. soprattutto Licci, P.: "Art. 473-bis.10 c.p.c.", in R. Tiscini (a cura di): La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Pacini, Pisa, 2023, ivi in particolare p. 791.

²⁴ Sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte da Nicolussi, A.: "La mediazione familiare", cit., pp. 1361-1362; In.: "La nuova disciplina giuridica della mediazione familiare", cit., p. 1018, il quale tra l'altro sottolinea che sarebbe stato necessario coordinare l'art. 473 bis.10 c.p.c. con l'art. 6, co. 3, l. n. 132/2014 ove prevede il dovere per gli avvocati di informare le parti che intraprendono la negoziazione assistita della possibilità di esperire la mediazione familiare.

²⁵ Si tratta del decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151, pubblicato in G.U. 31 ottobre 2023, n. 255, che disciplina l'attività professionale del mediatore familiare. Per un primo commento, v. Vendramini, C., Rodella, D.: "Il Regolamento sulla disciplina professionale del Mediatore familiare", www.dirittoegiustizia. it. In particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 10, del d.m. n. 151/2023, il mediatore familiare ha il dovere di informare le parti gratuitamente e in via preliminare sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale; della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale; della facoltà di farsi assistere dai rispettivi avvocati al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo; del dovere di riservatezza, ossia che nulla sarà riferito all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla, ad eccezione della mancata adesione delle parti al percorso di mediazione; del fatto che, in caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati.

²⁶ Per un commento v. Lupoi, A.: "Le misure provvisorie e la loro impugnativa", in C. CECCHELLA (a cura di): La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni, per le famiglie, cit., p. 89 ss., ivi in particolare pp. 96-98.

rottura. La mediazione si rivela, pertanto, "uno strumento di risoluzione dei conflitti coessenziale alla giurisdizione" ²⁷.

Occorre però evidenziare che, proprio nella previsione che legittima possibilità di posticipare l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., traspare, seppur velatamente, la rilevanza del tempo necessario per il corretto funzionamento del percorso di mediazione, che non può e non deve patire le - sempre più ridotte, quantomeno sulla carta - tempistiche processuali. Sulla scorta di queste considerazioni, attenta dottrina ha avanzato la possibilità, per le parti, di chiedere la sospensione dei termini: "altrimenti le parti sarebbero costrette alla schizofrenia di proseguire nella contrapposizione processuale mentre conducono il percorso di mediazione" De iure condendo, sarebbe senz'altro opportuna una previsione come quella di cui all'art. 770, co. 7, Ley de Enjuiciamiento Civil (c.d. LEC), che riconosce espressamente alle parti la possibilità di sollecitare la sospensione del processo di separazione, divorzio o nullità del matrimonio per intraprendere il percorso di mediazione²⁹.

III. SULL'INVITO A MEDIARE DISPOSTO DAL GIUDICE. RIFLESSIONI SULLA SESSIONE INFORMATIVA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SPAGNOLA.

Si è detto che la mediazione familiare regolamentata dal legislatore italiano rientra a pieno titolo nella categoria della mediazione endoprocessuale. In particolare, secondo la disciplina italiana, la mediazione familiare può essere demandata dal giudice in qualsiasi momento del processo, con la peculiarità che, a differenza di quanto previsto per la mediazione civile e commerciale ex art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010, l'invito non è vincolante per le parti. Infatti, attualmente il legislatore italiano esclude ogni forma di mediazione obbligatoria nel diritto di famiglia: la scelta di intraprendere il percorso di mediazione è dunque stimolata dal giudice, ma necessita sempre del consenso delle parti³⁰.

²⁷ Così D'Adamo, D.: La giustizia integrata, cit., pp. 116-117. In particolare, l'Autrice ritiene che il rito in materia di persone, minorenni e famiglia, sia "modulato, seppur in maniera non sempre perspicua, in modo da consentire alle parti di ritagliarsi al suo interno uno spazio neutrale, lontano dalla logica avversariale, per carcare di risolvere, con l'aiuto del mediatore familiare, il loro conflitto".

²⁸ Così espressamente Nicolussi, A.: "La mediazione familiare", cit., p. 1359.

²⁹ Si tratta, comunque, di una scelta rimessa alle parti. Come precisato dalla la Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, elaborata dal Consejo General del Poder Judicial, 2016, p. 57, "No será precisa la suspensión del proceso salvo que lo soliciten ambas partes y, en su caso, se acordará por el plazo previsto en el artículo 19 de la LEC. Se tendrá en cuenta que si se efectúa la derivación a mediación sin suspensión del curso de los autos, exista plazo suficiente para practicar las sesiones de mediación entre la citación y la celebración de la vista correspondiente".

³⁰ Ciò è espressamente statuito nella Relazione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, Prof. Francesco Paolo Luiso, cit., p. 125. Per ulteriori rilievi v. Noviello, D.: "La mediazione familiare indotta dal giudice", cit., ivi in particolare pp. 82-83; nonché Nicolussi, A.: "La mediazione familiare", cit., ivi in particolare p. 1360: secondo l'A. "l'idea della non obbligatorietà della mediazione va "mediata" con gli obblighi derivanti dallo stato genitoriale tra i quali vi è senz'altro l'obbligo di cercare di evitare o almeno non esacerbare situazioni litigiose e di sforzarsi di trovare un accordo anche nella crisi".

Sul punto, oltre i confini italiani, si registrano soluzioni parzialmente diverse. Invero, taluni ordinamenti, come la Norvegia e l'Australia, prevedono l'obbligatorietà della mediazione in presenza di figli minori di età; altri, come il Regno Unito e la Francia, hanno reso obbligatoria (ma gratuita) la sessione informativa sulla mediazione³¹.

In questo panorama, peculiare è la scelta - rectius: le scelte - adottate nel diritto spagnolo. Innanzitutto, occorre premettere che in Spagna una compiuta disciplina sulla mediación familiar è dettata solo dalle normative di alcune Comunità Autonome³². Ci si trova, dunque, dinnanzi a "situazioni a scacchiera [...] tanto che è possibile e necessario riferirsi a un derecho comparado español"³³. Per garantire una disciplina omogenea in tutto il territorio, più voci in dottrina hanno sottolineato l'esigenza di una normativa statale³⁴. Invero, a livello statuale, oltre ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della Ley 5/2012 "de mediación en asuntos civiles y mercantiles"³⁵, la mediazione familiare è regolamentata con la Ley 15/2005, ma da un punto di vista strettamente processualcivilistico³⁶.

³¹ Cfr. Mazzamuto, P.: "Introduzione: la mediazione familiare quale garanzia di effettività del diritto alla bigenitorialità", cit., p. 4. V. anche Fraccaroli, C.: "Uno sguardo oltre confine. L'esperienza della Mediazione Familiare in Europa", in C. Vendramini (a cura di): La Mediazione familiare nella Riforma Cartabia, cit., p. 12 ss., ivi in particolare p.17-18. In particolare, nel Regno Unito la mediazione familiare è un percorso interamente volontario ma il Children and Families Act del 2014, part 2, section 10, prevede che è obbligatorio partecipare a un incontro informativo sulla mediazione familiare condotto da un mediatore, salvo in situazioni di violenza domestica o nel caso in cui non vi sia un mediatore autorizzato nel raggio di quindici miglia dal domicilio del richiedente. In Francia, in materia di determinazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale o delle misure provvisorie in materia di divorzio, il giudice può imporre alle parti di partecipare a un incontro informativo sulla mediazione.

³² Cfr. Urso, E.: La mediazione familiare: modelli, principi, obiettivi, Firenze University Press, Firenze, 2012, ivi in particolare p. 14, ove specifica che "tutte le leggi concordavano nel dare alla mediazione un'analoga definizione, quale "processo volontario, extragiudiziale, complementare alla via giurisdizionale, nonostante si possa utilizzare per evitarla, finalizzato ad aiutare le parti e a facilitarle nel raggiungere personalmente un accordo soddisfacente"".

³³ V. le riflessioni di HAYNES, J. M., BUZZI, I.: Introduzione alla mediazione familiare, Giuffrè, Milano, 2012, ivi in particolare p. 8; BARONA VILAR, S.: Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, ivi in particolare pp. 76-77.

³⁴ Cfr. Vallejo Pérez, G.: La mediación familiar en el sistema jurídico español. De su implantación legislativa a sus retos futuros, Reus, Madrid, 2019, p. 17; Lauroba, E.: "Mediación familiar y civil en España: una institución (¿reciente?) que ha llegado para quedarse", Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 2016, p. 47 ss., ivi in particolare p. 61. Più di recente, anche di Otero Otero, B.: La mediación intrajudicial en supuestos de ruptura de pareja, La Ley, Madrid, 2021, ivi in particolare p. 126, afferma che "debemos reiterar la necesidad de aprobación de una Ley de Mediación familiar a nivel estatal que establezca las materias susceptibles de ser remitidas a mediación, así como las particularidades del procedimiento de mediación familiar, de la persona mediadora y de los efectos del acuerdo alcanzado; siendo conveniente, a la vez, que establezcan criterios comunes que puedan llegar a definir una cierta homogeneidad en la relativa disparidad de la normativa autonómica que trata esta materia".

³⁵ Cfr. García VILLALUENGA, L., ROSALES ÁLAMO, M.: "Mediación familiar I: principios y objectivos", ", in F. FARIÑA, P. ORTUÑO (a cura di): La gestión positiva de la roptura de pareha con hijos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 289 ss., ivi in particolare p. 291: "La Ley 5/2012 [...] afecta, también, a la regulación de la mediación familiar, sin perjuicio de las normas dictadas al amparo de sus competencias en las distintas Comunidades Autónomas".

³⁶ Ley 15/2005, de 8 de julio "por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio". Sul punto, cfr. ΟπτυÑο ΜυῖοΖ, P.: El nuevo régimen juridico de la crisis matrimonial, Civitas, Madrid, 2006, ivi in particolare p. 107 ss.; Garcia Villaluenga, L., Rosales Álamo, M.: "Mediación familiar l: principios y objectivos", in F. Fariña, P. ΟπτυÑο (a cura di): La gestión positiva de la roptura de pareha con hijos, cit. In particolare, con questa legge si prevede, oltre alla modifica dell'art. 770, co. 7, LEC (su cui v. supra), che l'atto con cui si avvia il procedimento consensuale deve essere corredato,

In questo contesto, la mediazione endoprocessuale del diritto spagnolo è elaborata come uno strumento coessenziale al processo. Invero, si ritiene che la mediazione, riconsegnando alle parti la possibilità di elaborare una soluzione al loro conflitto con l'aiuto di un professionista, possa arricchire la decisione resa in via giurisdizionale e, da ultimo, garantire una qualità più elevata al servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia³⁷. Sul tema, è particolarmente ricca di spunti la Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, la quale ha rimarcato l'importanza di selezionare i casi da rinviare alla sessione informativa della mediazione, evitando "rinvii di massa" che alla fine condurrebbero esclusivamente al collasso dello strumento, convertendolo in una mera formalità. Si ribadisce la necessità di un'analisi attenta degli atti di causa, escludendo l'invito in mediazione in tutti i casi in cui vi siano gravi problemi mentali o abuso di sostanze, nonché nei casi di violenza di genere³⁸. Si tratta, comunque, di un invito di carattere non vincolante, come evidenziato anche nella Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, ove si ribadisce la volontarietà del procedimento di mediazione come uno dei principi fondanti della Ley 5/2012, pur precisandosi che la volontarietà "no está reñida con la posible obligatoriedad de la asistencia a la sesión informativa o premediación, cuando así lo contemple la ley -no en nuestro modelo legal-". In particolare, esaminando i diritti autonomici, la previsione di una sessione informativa obbligatoria di mediazione familiare, ove demandata dal giudice, nonché della mediazione obbligatoria, ove pattuito dalle stesse parti, - ferma la perentoria esclusione nei casi di violenza domestica - è attualmente disciplinata dalla normativa delle Comunità Autonome dei Paesi Baschi³⁹ e della Catalogna⁴⁰.

tra l'altro, del convenio regulador conforme a quanto stabilito dalla legge e, se del caso, dell'accordo finale raggiunto nel procedimento di mediazione familiare (art. 777, co. 2, LEC).

³⁷ Più precisamente, la Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, elaborata dal Consejo General del Poder Judicial nel 2016, in www.poderjudicial.es ritiene (p. 49) che la mediazione endoprocessuale "es un complemento del proceso y por ello del servicio público de la administración de Justicia que garantiza una mayor calidad del mismo al permitir solventar los conflictos personales subyacentes de manera efectiva , enriqueciendo la tradicional decisión formal en términos estrictamente jurídicos y devolviendo a las partes la posibilidad de encontrar la solución a su conflicto con la ayuda de un profesional específicamente formado para ese fin".

³⁸ La Guía para la práctica de la mediación intrajudicial ha raccomandato, in caso di dubbi, di optare per rinviare le parti in mediazione. L'esperienza, infatti, indica che nella maggior parte dei casi le parti beneficiano della mediazione anche qualora non raggiungano un accordo.

³⁹ Invero, i Paesi Baschi hanno legiferato sulla mediazione familiare con la Ley 1/2008, de 8 de febrero, "de Mediación Familiar", e successivamente anche con la Ley 7/2015, de 30 de junio, "de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores". La Ley 1/2008 ha un ambito applicativo esteso. Tra i principi che reggono la mediazione familiare la legge in questione annovera espressamente la volontarietà, affermando che le parti sono libere di scegliere questo strumento e accedervi o rinunciarvi in qualsiasi momento.

⁴⁰ La Catalogna è stata la prima Comunità autonoma a legiferare in materia di mediazione familiare, con Ley 1/2001, de 15 de marzo, "de Mediación Familiar de Cataluña"; successivamente la Catalogna ha esteso la disciplina della mediazione familiare a tutti i conflitti in materia di persone e famiglia e più in generale nell'ambito del diritto privato, con la Ley 15/2009, de 22 de julio, "de mediación en el ámbito del derecho privado".

Nei Paesi Baschi, la Ley 7/2015 ha dettato importanti novità in materia di mediazione familiare⁴¹, arrivando fino al punto di suggerire che nei patti prematrimoniali possa inserirsi il compromesso di esperire la mediazione familiare prima di adire l'autorità giudiziaria. Parimenti, l'art. 5, regolando il contenuto del convenio regulador, prevede che questo possa contenere la previsione di esperire la mediazione familiare al fine di risolvere i conflitti che possano sorgere relativamente all'interpretazione o all'adempimento dello stesso convenio. La novità più importante della legge in commento è però contenuta nell'art. 6, il quale prevede che il giudice possa invitare le parti, con carattere obbligatorio, a partecipare a una sessione informativa della mediazione, ove si spiegheranno il funzionamento e i benefici di questa procedura. In questa stessa sessione le parti potranno comunicare al mediatore la decisione di proseguire o meno la mediazione familiare.

Anche la Catalogna ha recentemente introdotto novità importanti in materia di mediazione familiare. Invero, sia la Ley 15/2009, sia il Código civil de Cataluña sono stati recentemente modificati con Ley 9/2020⁴². È particolarmente interessante il Preambolo della Ley 9/2020: in esso si constata che le pratiche volte a incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione si sono rivelate insufficienti, soprattutto a causa della scarsa conoscenza e poca familiarità con questo strumento, non solo tra le parti, ma anche tra gli operatori del diritto. La legge in commento si pone, dunque, l'obiettivo di promuovere la mediazione, al fine di dare attuazione al principio del superiore interesse del minore e tutelare il suo diritto a mantenere le relazioni personali con entrambi i genitori e gli altri membri della famiglia⁴³. Pertanto, a seguito delle innovazioni apportate dalla Ley 9/2020, si prevede ex art. 233-6 del Código civil de Cataluña che, nell'ambito dei procedimenti di "nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación legal", è obbligatorio per le parti intraprendere la mediazione ove lo abbiano espressamente previsto. Inoltre, l'autorità giudiziaria, in questi procedimenti e in quelli relativi alla responsabilità genitoriale (art. 236-13 del Código civil de Cataluña), può obbligare le parti a partecipare a una sessione preliminare informativa sulla mediazione (c.d. "sesión

⁴¹ Cfr. per questi aspetti Rodriguez Llamas, S.: "El papel de las comunidades autónomas en el impulso de la mediación familiar", in C. Azcarraga Monzonis, P. Quinza Redondo (a cura di): Tratado de mediación. Tomo III. Mediación en conflictos de familia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 205 ss., ivi in particolare p. 212 ss. In particolare, la Ley 7/2015 sin dall'Esposizione dei motivi, dopo aver proclamato che lo scopo principale della legge è la regolamentazione del regime di affidamento condiviso, sottolinea l'importanza della mediazione familiare come strumento chiave per ridurre la litigiosità in questa materia.

⁴² Ley 31 de julio 2020, n. 9 "de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado". Sul tema della mediazione familiare catalana, cfr. VILLAGRASA ALCAIDE, C.: "Las crisis familiares en la legislación catalana", in J. R. De Verda y Beamonte (a cura di): Las crisis familiares. Tratado prático interdisciplinar, cit., p. 505 ss., ivi in particolare p. 533.

⁴³ L'art. 19, co. 2, della Ley 15/2009 prevede espressamente che gli accordi raggiunti in mediazione devono dare priorità al superiore interesse del minore e delle persone con incapacità. In effetti, come sottolinea ΟκτυÑο ΜυÑOZ, P.: Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional, Ariel, Barcellona, 2018, p. 123-124, "La mayor aportación de la mediación en los casos de ruptura es la oportunidad de planificar en beneficio de los hijos las relaciones de parentalidad".

previa"), affinché siano portate a conoscenza dei valori, dei principi, dei vantaggi e delle caratteristiche della mediazione, per trovare consensualmente un accordo. Qualora queste non attendano alla sesión previa, il mediatore familiare dovrà riferirlo all'autorità giudiziaria. Si ribadisce, inoltre, la possibilità per i coniugi di intraprendere una procedura di mediazione in qualsiasi momento, sia prima che durante il procedimento giudiziario.

IV. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA CONSENSUALE.

Le ragioni che inducono a ritenere che la mediazione sia uno strumento particolarmente indicato per la gestione delle crisi familiari, specialmente in quelle in cui sia presente un minore, sono molteplici: la finalità dello strumento, che proiettato al futuro, riorganizza la relazione familiare; la sua flessibilità; la sua interdisciplinarità⁴⁴. La diffusione della giustizia consensuale può essere raggiunta - quantomeno più agevolmente - quando anche le parti del conflitto, e non solo gli operatori giuridici, vengano messe a conoscenza dei benefici e vantaggi che gli strumenti complementari alla giurisdizione possono apportare⁴⁵. La dottrina spagnola ha sottolineato come il principio di volontarietà che permea la mediazione non è scalfito dalla previsione che rende obbligatoria la partecipazione alla sessione informativa. Si tratta, piuttosto, di uno strumento che, informando le parti sulla funzione della mediazione, potrebbe condurle a intraprendere il percorso nel tentativo di instaurare una relazione dialogica: invero, è difficile scegliere ciò che non si conosce⁴⁶.

Il legislatore italiano, come già illustrato, ha optato per un invito a partecipare alla sessione informativa sulla mediazione che, per quanto proveniente dall'autorità del giudice, è pur sempre rimesso alla volontà delle parti: occorrerà dunque

⁴⁴ Sullo stesso tema v. le riflessioni di Pizarro Moreno, E.: "La mediación como auténtica justicia alternativa: en pro de su obligatoriedad cuando hay menores", in M. García Mayo (a cura di): Cuestiones actuales en materia de mediación, familia y sucesiones, Bosch, Madrid, 2020, p. 79 ss., ivi in particolare pp. 81-82.

⁴⁵ Si rinvia alle interessanti riflessioni di Ferraris, F.: "La mediazione familiare delegata: iussu o auspicio iudicis?", cit., ivi in particolare p. 825, ove si afferma che "Se [...] disporre la mediazione familiare non appare scelta né opportuna né tantomeno efficiente nella prospettiva processuale, ciò tuttavia non esclude - ed anzi, a nostro avviso sarebbe auspicabile - che il giudice, tenuto conto delle specificità del conflitto e all'esito positivo del proprio giudizio prognostico, possa tentare di "convincere" le parti della bontà dello strumento attraverso una adeguata illustrazione di caratteri, finalità e benefici che da esso possono scaturire".

⁴⁶ Sul tema, cfr. García Villaluenga, L., Rosales Álamo, M.: "Mediación familiar I: principios y objectivos", cit., ivi in particolare pp. 295-296: "Entendemos que la voluntariedad de la mediación no se vería afectada en su esencia por el hecho de que se regularan los primeros momentos de la mediación (vinculandos principalmente a la información de esta figura, su alcance y contenido; aunque en la prática se suela avanzar más si el caso lo permite) incardinándolos en el proceso. La que hemos dado en llamar "voluntariedad mitigada" [...] entendemos que facilitaría que las personas racionalizaran en mayor medida su conflicto, que pudieran conocer y valorar las opciones y la viabilidad de sus esxpectativas en el proceso, les podría abrir vías de nuevas relaciones más dialogantes, tan necesarias en materia de familia y en crisis de pareja y, en fin, podría traer nuevas oportunidades a la institución de la mediación, pero principalmente a sus destinatarios: las familias y sus miembros que sufren los duros efectos del conflicto. Es difícil elegir lo que no se conoce".

attendere gli esiti applicativi della riforma per valutarne l'impatto effettivo. Certamente è particolarmente apprezzabile la maggior regolamentazione di taluni aspetti della mediazione familiare, in particolare di quelli che concernono la figura del mediatore familiare nonché delle informazioni che devono essere fornite nel corso della sessione informativa⁴⁷. La cultura mediativa, infatti, necessita di essere diffusa non solo attraverso una specifica formazione degli operatori giuridici ma anche con un'informazione adeguata ai cittadini che demandano giustizia⁴⁸.

⁴⁷ Per questi aspetti, v. retro nota 25.

⁴⁸ Più in generale, v. le considerazioni di Carreres Casanoves, N., Marrodán Pascual, M., Marín Girón, P.: "Mediación familiar II", in F. Fariña, P. Ortuño (a cura di): La gestión positiva de la roptura de pareha con hijos, cit., p. 309 ss., ivi in particolare p. 319.

BIBLIOGRAFIA

ALGABA Ros, S.: "El acuerdo de mediación familiar: su singularidad", *InDret*, 2017, p. 1 ss.

AMAGLIANI, R.: "Appunti su autonomia privata e diritto di famiglia: nuove frontiere della negozialità", Contr., 2014, p. 582 ss.

AZCÁRRAGA MONZONÍS, C., QUINZÁ REDONDO, P. (a cura di): Tratado de mediación. Tomo III. Mediación en conflictos de familia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

Ballarani, G.: "La mediazione familiare alla luce dei valori della Costituzione italiana e delle norme del diritto europeo", *Giust. civ.*, 2012, p. 495 ss.

BARONA VILAR, S.: Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

Bove, M.: "Vie stragiudiziali per separazione e divorzio", *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 910 ss.

Bugetti, M. N.: "Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al sindaco", Corr. giur., 2015, p. 515 ss.

Busnelli, F.D., Vitucci, M.C., "Frantumi europei di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 767 ss.

Busnelli, V.: "La famiglia e l'arcipelago familiare", Riv. dir. civ., 2002, p. 520 ss.

CARRIÓN VIDAL, A.: "Divorcio y separación en el código civil tras la reforma por ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria", Actualidad jurídica iberoamericana, 2015, p. 395 ss.

CASAS VILA, G.: "Violences de genre et médiation en Espagne: entre l'interdiction légale et l'incertitude des professionnelles", SociologieS, 2016, www. journals.openedition.org/sociologies.

CECCHELLA, C.: "Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie", Riv. dir. proc., 2023, p. 1090 ss.

C. CECCHELLA (a cura di): La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie - Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Giappichelli, Torino, 2023.

CORDIANO, A.: "Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia", *Dir. fam. pers.*, 2023, p. 649 ss.

D'ADAMO, D.: La giustizia integrata. La tutela dei diritti tra giurisdizione e metodi di risoluzione coessenziali delle controversie, Giappichelli, Torino, 2023.

D'ADAMO, D.: "La riforma della mediazione familiare", Fam. dir., 2022, p. 390 ss.

D'ALESSANDRO, E.: "La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio", in *Giur. it.*, 2015, p. 1287 ss.

Danovi, F.: "Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare", Fam. e dir., 2023, p. 907 ss.

Danovi, F.: "Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 467 ss.

Danovi, F.: "Vie alternative per la risoluzione delle controversie di famiglia e nuove frontiere di tutela dei diritti", *Il giusto proc. civ.*, 2016, p. 1031 ss.

DE CRISTOFARO, G.: "Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari", *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1407 ss.

DE VERDA Y BEAMONTE, J. R. (a cura di): Las crisis familiares. Tratado Prático interdisciplinar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

Di Gregorio, V.: "La mediazione familiare nel diritto di famiglia riformato", *Politica del diritto*, 2017, p. 603 ss.

Dogliotti, M.: "Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie tra certezze ed incertezze", Fam. e dir., 2023, p. 921 ss.

FARIÑA, F., ORTUÑO, P. (a cura di): La gestión positiva de la roptura de pareha con hijos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

Ferrando, G.: "Il divorzio breve: un'importante novità nel solco della tradizione", Corr. giur., 2015, p. 1041 ss.

FERRARIS, F.: "La mediazione familiare delegata: iussu o auspiciu iudicis?", Fam. e dir., 2020, p. 817 ss.

FIGONE, A.: "Il giudizio di primo grado", Fam. e dir., 2023, p. 945 ss.

GARCÍA VILLALUENGA, L.: Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el Derecho de familia, Reus, Madrid, 2006.

Graziosi, A.: "Luci e ombre del nuovo processo di famiglia", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 425 ss.

HAYNES, J. M., BUZZI, I.: Introduzione alla mediazione familiare, Giuffrè, Milano, 2012.

IMPAGNATELLO, G.: "La mediazione familiare nel tempo della "mediazione finalizzata alla conciliazione" civile e commerciale", Fam. e dir., 2011, p. 525 ss.

IRTI, C.: "L'esclusione della mediazione", Nuove leggi civ. comm., 2023, p. 1278 ss.

IRTI, C.: "Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile", Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, p. 225 ss.

IRTI, C., "Gestione condivisa della crisi familiare: dalla mediazione familiare alla negoziazione assistita", *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 665 ss.

LAUROBA, E.: "Mediación familiar y civil en España: una institución (¿reciente?) que ha llegado para quedarse", Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 2016, p. 47 ss.

Lupoi, A.: "Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 447 ss.

Mazzamuto, P. (a cura di): Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell'affidamento condiviso. Atti del Convegno Nazionale 31 ottobre 2018 - Università degli Studi di Palermo Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giappichelli, Torino, 2019.

MENGONI, L.: "La famiglia in una società complessa", lustitia, 1990, p. 3 ss.

MURPHY, J. C., RUBINSON, R.: "Domestic Violence and Mediation: Responding to the Challenges of Crafting Effective Screens", Family Law Quarterly, 2005, p. 53 ss.

Nicolussi, A.: "La nuova disciplina giuridica della mediazione familiare", Fam. e dir., 2023, p. 1016 ss.

Nicolussi, A.: "La mediazione familiare", Nuove leggi civ. comm., 2023, p. 1354 ss.

NICOLUSSI, A.: "La famiglia: una concezione neo-istituzionale", Europa e dir. priv., 2012, p. 182 ss.

Núñez Iglesias, A.: "Apuntes sobre el divorcio ante notario y su naturaleza", Revista de Derecho Civil, 2015, p. 153 ss..

Otero Otero, B.: La mediación intrajudicial en supuestos de ruptura de pareja, La Ley, Madrid, 2021.

Ortuño Muñoz, P.: Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional, Ariel, Barcellona, 2018.

Ortuño Muñoz, P.: El nuevo régimen jurídico de la crisis matrimonial, Civitas, Madrid, 2006.

Paradiso, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1306 ss.

Perago, C., Albanese, A.: "Finalità e caratteristiche della mediazione familiare "riformata"", www.judicium.it, 2023.

PÉREZ CEBADERA, M. A.: "La jurisdicción voluntaria: tramitación de matrimonios y divorcio ante notarios", Revista de derecho procesal civil y mercantil, 2015, p. 116 ss.

PIZARRO MORENO, E.: "La mediación como auténtica justicia alternativa: en pro de su obligatoriedad cuando hay menores", in M. GARCÍA MAYO (a cura di): Cuestiones actuales en materia de mediación, familia y sucesiones, Bosch, Madrid, 2020, p. 79 ss.

QUADRI, E.: "L'introduzione del divorzio: il dibattito, la legge e la sua conferma, i successivi interventi legislativi", Fam. dir., 2021, p. 7 ss.

QUADRI, E.: "Disciplina della crisi familiare: esperienze e prospettive", Fam. e dir., 2009, p. 1059 ss.

Rescigno, P.: "Interessi e conflitti nella famiglia: l'istituto della "mediazione familiare", *Giur. it.*, 1995, 73 ss.

RODRÍGUEZ LLAMAS S.: La mediación familiar en España. Fundamento, concepto y modelos jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

ROMEO, F.: La negoziazione assistita familiare riformata: le novità in vigore dal 22 giugno 2022, *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 1303 ss.

ROMEO, F.: "Crisi familiare e negoziazione assistita. La funzione sociale dell'avvocato oltre la giurisdizione", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 76 ss.

Sanciñena Asurmendi, M.C.: "La privatizzazione del diritto di famiglia in Spagna", Familia, 2017, p. 547 ss.

Santoro Passarelli, F.: "L'autonomia privata nel diritto di famiglia", *Dir. giur.*, 1945, p. 3 ss.

Sesta, M.: "Famiglia e figli in Europa: nuovi paradigmi", Fam. e dir., 2019. p. 1049 ss.

Sesta, M.: "Mezzo secolo di riforme (1970-2020)", Fam. e dir., 2021, p. 17 ss.

R. TISCINI (a cura di): La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Pacini, Pisa, 2023.

Troiano, S.: "La Riforma "Cartabia": osservazioni di un civilista", Fam. e dir., 2023, p. 932 ss.

Urso, E.: La mediazione familiare: modelli, principi, obiettivi, Firenze University Press, Firenze, 2012.

Vallejo Pérez, G.: La mediación familiar en el sistema jurídico español. De su implantación legislativa a sus retos futuros, Reus, Madrid, 2019.

VENDRAMINI, C., RODELLA, D.: "Il Regolamento sulla disciplina professionale del Mediatore familiare", www.dirittoegiustizia.it., 2023.

VENDRAMINI. C. (a cura di): La Mediazione familiare nella Riforma Cartabia: comporre i conflitti e ritessere le relazioni, Ipsoa, 2022.

VERDERA IZQUIERDO, B.: "La importancia de la mediación en el derecho de familia actual. En especial en las crisis de pareja con presencia de menore", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 1710 ss.

